

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Principi Generali

Per le forniture valgono le condizioni esplicitamente riportate nelle ordinazioni. Tutte le condizioni ivi indicate si intendono accettate dal fornitore, dovendo considerarsi le medesime come parte essenziale e integrale del contratto di fornitura. Dovrà pertanto ritenersi come non scritta qualsiasi clausola, anche se riprodotta a stampa, apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, che risulti contraria o comunque in contrasto alle condizioni generali e speciali delle ordinazioni. Qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di SPEEDLINE.

2. Ordini e loro modifiche

Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.

La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di SPEEDLINE.

Saranno considerate conferme scritte solo le comunicazioni pervenute via mail.

I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il fornitore e SPEEDLINE.

Se il Fornitore non manda conferma d'ordine scritta entro 4 giorni di calendario dalla sua ricezione, SPEEDLINE avrà il diritto di annullarlo.

3. Prezzi e passaggio del rischio

Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso al luogo di destinazione" (DAP Incoterms 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da SPEEDLINE, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.

L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno dunque riconosciuti da SPEEDLINE solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

4. Termini di consegna e fornitura di servizi

Le date e i termini indicati nelle ordinazioni s'intendono impegnativi per il Fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di SPEEDLINE della merce: il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.

Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese di viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.

Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse, salvo che SPEEDLINE non le abbia espressamente concordate.

Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da SPEEDLINE in fase di accettazione dei beni.

Resta inteso che SPEEDLINE avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione connessa al bene acquistato/servizio erogato, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti di legge previsti per l'utilizzo del software.

In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a SPEEDLINE tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione e assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).

Il fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di SPEEDLINE e comunque risponderà in proprio nei confronti di SPEEDLINE di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.

Gli standard di prestazione desiderati da SPEEDLINE, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare SPEEDLINE se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di SPEEDLINE non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del fornitore.

SPEEDLINE dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, comprese le norme di sicurezza di SPEEDLINE. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a SPEEDLINE al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione: a questo proposito le parti convergono fin d'ora che il fornitore e i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di SPEEDLINE, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del fornitore e di terze parti per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a SPEEDLINE in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da SPEEDLINE dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati e procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà di SPEEDLINE, cui dovranno essere restituiti al più tardi al

completamento dell'ordine. SPEEDLINE si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del fornitore.

Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà SPEEDLINE senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a SPEEDLINE delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal presente contratto.

Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche se per una sola parte dell'ordinazione, salvo comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, la SPEEDLINE si riserva il diritto:

- a) di ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che la SPEEDLINE ne dia notizia al fornitore, essendo la SPEEDLINE esonerata dalla offerta di cui al primo comma dell'articolo 1517 C.C;
- b) di acquistare altrove ed in qualunque tempo direttamente o tramite propri incaricati, i materiali della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art.1516 C.C.) a rischio e pericolo del fornitore, salvo sempre in ogni caso il diritto al risarcimento completo dei danni.

5. Rimessi di consegna

I materiali devono essere accompagnati sempre dal documento di trasporto o rimesso, indicante il nome del fornitore, la data di spedizione, il numero di ordinazione, il numero di codice del materiale, il codice di magazzino, il quantitativo per ogni collo, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato e quanto altro previsto dalle disposizioni fiscali in materia.

6. Forza maggiore

In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di SPEEDLINE, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, SPEEDLINE è libero dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi e per le due settimane successive, SPEEDLINE avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di SPEEDLINE siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

7. Consegna della merce

Le consegne, per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno essere respinte dal Magazzino Accettazione della SPEEDLINE, presso il quale la merce si intende sempre consegnata (quantità o peso riconosciuto all'arrivo) anche se il prezzo del trasporto fosse a carico della SPEEDLINE stessa. I rischi della merce passano a carico della SPEEDLINE unicamente all'atto della ricezione da parte dei propri incaricati e nei propri magazzini.

8. Luogo della prestazione

Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo quanto disposto nell'ordine o nel contratto.

9. Avviso di spedizione e fattura

Valgono i dettagli contenuti nei nostri ordini, contratto e richieste di consegna e/o fornitura. La fattura contenente il numero di fattura e altre specifiche dovrà essere inviata in una copia all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.

10. Esame della merce

La semplice consegna al personale ricevente della SPEEDLINE non significa accettazione della merce che resta subordinata all'accertamento delle condizioni, quantità e qualità della merce. Questo accertamento è di esclusiva competenza del Servizio Controllo Qualità della SPEEDLINE, il cui giudizio formale sarà vincolante per l'accettazione del materiale. Il tempo necessario per l'esecuzione di tali accertamenti e l'eventuale opposizione del fornitore al giudicato del Servizio Controllo Qualità della SPEEDLINE che provochino una prolungata permanenza dei materiali presso gli stabilimenti della SPEEDLINE, non potranno in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. La SPEEDLINE si intende liberata dalle conseguenze previste dall'ultimo comma dell'art. 1513 C.C., quando non abbia chiesto all'autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all'art.696 C.P.C.

11. Mancanza di conformità della merce al pattuito

I macchinari, le relative parti componenti, le attrezzature e gli apparecchi in genere, anche facenti parte di impianti, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2006/42/CE, denominata Direttiva Macchine, oltre che rispondere dei requisiti di sicurezza stabiliti dal D.lgs. 81/2008 e altre normative di carattere europeo o nazionale vigenti in materia di sicurezza.

In particolare le macchine dovranno recare in posizione visibile la targa recante il marchio CE e tutti i dati previsti dalla suddetta direttiva.

L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di SPEEDLINE al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. SPEEDLINE denuncerà per iscritto qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi. Per tale denuncia, la SPEEDLINE non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 C.C..

I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto o del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per SPEEDLINE per denunciare i vizi al venditore è di 45 giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di SPEEDLINE nella denuncia dei vizi.

Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di SPEEDLINE in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, SPEEDLINE è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione.

Nel caso in cui SPEEDLINE dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del Prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per spedizioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.

Le Parti convengono che qualora SPEEDLINE contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da SPEEDLINE interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.

SPEEDLINE potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di SPEEDLINE non è certo, liquido ed esigibile.

L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di SPEEDLINE di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

12. Responsabilità da prodotto e procedura di richiamo

Nel caso in cui venga esercitata contro SPEEDLINE un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne SPEEDLINE da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

In tutti questi casi il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali. In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, SPEEDLINE ne darà comunicazione a detto fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

13. Diritto di recesso e risoluzione

Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, SPEEDLINE ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se:

a) il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;

b) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente o sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di SPEEDLINE;

c) il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti.

SPEEDLINE si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.

Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, SPEEDLINE ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.

Qualora SPEEDLINE receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare SPEEDLINE per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.

14. Installazione

In caso di fornitura di impianti e macchinari per i quali è previsto o richiesto un intervento da parte di Vs. personale o di Vs. incaricati, sarà obbligo del fornitore uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi e garantire la regolarità del rapporto instaurato con i propri dipendenti o collaboratori presentando il DURC. Inoltre sarà obbligo e responsabilità del fornitore garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza da parte del proprio personale.

15. Sicurezza

Qualora la fornitura preveda interventi presso i ns. stabilimenti di Vs. personale o di Vs. incaricati, i lavori non potranno iniziare prima di aver ricevuto, visionato e sottoscritto la PLAIE (Procedura per i Lavori Affidati a Imprese Esterne), con tutte le indicazioni in merito ai rischi presenti in azienda e alle disposizioni da adottare al fine di ridurli al minimo. È obbligo del fornitore prendere visione di tale procedura e fornire prima di ogni intervento agli uffici predisposti (Acquisti, Sicurezza e Portineria) i seguenti documenti:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio
- b) Autodichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell'attività come previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000
- c) Valutazione del rischio dell'attività svolta (DVR o POS) al fine di poter redigere il DUVRI (obbligo a carico della Committenza)
- d) Indicazione del nominativo del capo cantiere/ preposto (anche tramite compilazione della "Dichiarazione di accettazione" della PLAIE e "Responsabile dei lavori e condizioni per la permanenza in azienda" della PLAIE) e attestato di formazione
- e) Attestati di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- f) Attestati di formazione particolare: carrellista, PLE, lavori in quota, DPI di 3° categoria, spazi confinati, ecc.
- g) Attestati di formazione PES e PAV per chi svolge attività su cabine o apparecchi elettrici. Risulta inoltre indispensabile la dichiarazione del datore di lavoro allo svolgimento di lavori di natura elettrica
- h) Nomine degli addetti primo soccorso e antincendio e attestati di formazione

- i) Schede di sicurezza nel caso vengano introdotte sostanze chimiche
- j) "Lista materiali ed attrezzature di lavoro di propria proprietà" nel caso vengano introdotte macchine e attrezzature.

Il Fornitore ha l'obbligo di avvisare tutti i propri incaricati di quanto descritto sopra.

Inoltre vige l'obbligo per il Fornitore di tenere una copia del DUVRI nel cantiere di lavori presso la Committenza.

Ogni dipendente dovrà essere munito di cartellino identificativo su cui dovranno essere riportati:

- a) Ragione sociale dell'impresa
- b) Nome e cognome del dipendente
- c) Luogo e data di nascita del dipendente
- d) Fotografia del dipendente

Per il subappalto gli obblighi rimangono gli stessi. Le ditte in subappalto devono essere vagliate e approvate dall'Ufficio Acquisti. All'Ufficio Sicurezza dovrà pervenire tutta la documentazione relativa alla formazione e le schede di sicurezza dei prodotti chimici.

Si ricorda che qualsiasi prodotto a base di silicone è bandito da SPEEDLINE.

16. Pagamenti e inadempienze

Valgono i tempi di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

L'accertamento di inadempienza da parte del fornitore dà diritto alla SPEEDLINE di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, per garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

17. Imballo e trasporto

Nessun addebito di imballi o spese di trasporto sarà dalla SPEEDLINE accettato se non espressamente indicato.

18. Fornitura di materiali e c/lavoro

Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da SPEEDLINE resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali è eseguita per conto di SPEEDLINE. Resta inteso che, in rapporto al valore dei materiali di SPEEDLINE rispetto al valore dell'intero semilavorato, SPEEDLINE sarà proprietaria dell'intero semilavorato; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di SPEEDLINE tali semilavorati.

19. Divieto di cessione

I diritti derivanti dagli ordini emessi dalla SPEEDLINE non sono cedibili. Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture ad essi relativi, non potranno essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

20. Costruzioni su disegni o modelli SPEEDLINE

I disegni, modelli o attrezzature SPEEDLINE non possono essere copiati dal fornitore, o trasmessi ad altre persone, o da lui utilizzati in alcun modo. La produzione di materiali su disegni, modelli o campioni SPEEDLINE deve essere limitata dal fornitore ai quantitativi da consegnarsi alla Società e il fornitore si impegna a distruggere l' eventuale scarto.

Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da SPEEDLINE (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a SPEEDLINE. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di SPEEDLINE e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a SPEEDLINE – senza previa autorizzazione scritta di SPEEDLINE. A richiesta di SPEEDLINE, tutte le informazioni comunicate da SPEEDLINE, nonché i beni e gli strumenti dati in uso da SPEEDLINE al fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a SPEEDLINE (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da SPEEDLINE o basati su informazioni confidenziali di SPEEDLINE, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con SPEEDLINE, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di SPEEDLINE.

I servizi resi a SPEEDLINE dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da SPEEDLINE per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui SPEEDLINE rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

21. Forniture di produzione brevettata

Con l'accettazione dell'ordinazione il fornitore assume di fronte alla SPEEDLINE la piena garanzia che i materiali che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla SPEEDLINE la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detti materiali, tanto in Italia che all'estero. Eventuali clausole speciali derivanti dalla tipologia della fornitura potranno essere oggetto di condizioni specifiche che verranno comunicate dalla SPEEDLINE al fornitore.

22. Conformità a norme e principi

Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 9001 e ambientale basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi del SUPPLIER AGREEMENT del

GRUPPO RONAL, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente la legge e/o violi la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, SPEEDLINE si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.

23. Competenza

Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Venezia, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altra Autorità concorrente o alternativa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.

Firma Fornitore per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), art. 3 (Prezzi e passaggio del rischio), art. 4 (Termini di Consegna e Fornitura dei servizi), art. 5 (Rimessi di consegna), art. 6 (Forza maggiore), art. 7 (Consegna della merce), art. 8 (Luogo della prestazione), art. 9 (Avviso di spedizione e fattura), art. 10 (Esame della merce), art. 11 (mancanza di conformità della merce al pattuito), art. 12 (Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo), art. 13 (Diritto di recesso e risoluzione), art. 14 (Installazione), art. 15 (Sicurezza), art. 16 (Pagamenti e inadempienze), art. 17 (Imballo e trasporto), art. 18 (Fornitura di materiali e C/Lavoro), art. 19 (divieto di cessione), art. 20 (Costruzioni su disegni o modelli Speedline), art. 21 (Forniture di produzione brevettata), art. 22 (Conformità a norme e principi), art. 23 (Competenza).

Firma Fornitore per accettazione
